



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA**

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio Supporti direzionali, affari giuridici e finanziari

[BANDO 2026]

RECUPERO PRIMARIO EINSTEIN TELESCOPE

Concessione di contributi per interventi di recupero primario degli edifici ricadenti nei centri di antica e prima formazione e nelle zone urbanistiche A (centro storico) dei Comuni di Lula, Bitti, Onanì e Orune

REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Legge regionale 6 febbraio 2026, n. 1, art. 7, comma 7

Legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 – Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna

Deliberazione della Giunta regionale n. 50/34 del 15 ottobre 2026

ALLEGATO A – BANDO

Art. 1 Finalità

Il presente Bando ha ad oggetto la concessione di contributi per interventi di recupero primario, come disciplinati dagli articoli 8 e 14 della Legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29, negli edifici ubicati nei centri di antica e prima formazione (centri matrice) o nelle zone urbanistiche A (centro storico) dei Comuni di cui all'articolo 2 del presente Bando, nell'ambito delle azioni di sviluppo territoriale connesse al progetto Einstein Telescope e in coerenza con il quadro di governance multilivello definito dall'Accordo istituzionale del 20 marzo 2025, sottoscritto ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il Bando dà attuazione all'art. 7, comma 7, della Legge regionale 6 febbraio 2026, n. 1 (Legge di stabilità regionale 2026), e alla deliberazione della Giunta regionale n. 50/34 del 15 ottobre 2026, di approvazione dei criteri e delle modalità di concessione dei finanziamenti destinati agli interventi di recupero primario nei comuni interessati dall'Einstein Telescope.

Gli interventi di recupero primario, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c) della citata Legge regionale n. 29 del 1998, sono finalizzati al recupero della funzionalità e del decoro degli edifici privati e sono finanziati dai Comuni sulla base delle risorse trasferite dalla Regione.

Art. 2 Ambito territoriale

Sono ammissibili interventi esclusivamente negli edifici di proprietà privata ubicati nei centri di antica e prima formazione (centri matrice) o nelle zone urbanistiche A (centro storico) dei Comuni di:

- Lula
- Bitti
- Onani
- Orune

Art. 3 Dotazione finanziaria

Le risorse destinate al presente Bando sono quelle previste dall'articolo 7, comma 7, della Legge regionale n.1 del 2026. In particolare, è autorizzata la spesa complessiva di euro 3.000.000, di cui euro 1.500.000 per l'anno 2026, euro 900.000 per l'anno 2027 ed euro 600.000 per l'anno 2028, nei limiti delle effettive disponibilità del bilancio regionale, per il recupero primario degli edifici ubicati nei centri di antica e prima formazione o nelle zone urbanistiche A (centro storico) dei Comuni ricadenti nell'area interessata dal progetto Einstein Telescope.

Le risorse sono iscritte nel capitolo SC04.2614 del bilancio regionale.

Art. 4 Ripartizione delle risorse

Le risorse sono ripartite tra i Comuni di Lula, Bitti, Onani e Orune secondo i criteri di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 50/34 del 15 ottobre 2026 e precisamente:

	Lula	Bitti	Onani	Orune
TOT	€ 1.200.000,00	€ 897.413,26	€ 360.000,00	€ 542.586,74
2026	€ 600.000,00	€ 448.706,63	€ 180.000,00	€ 271.293,37
2027	€ 360.000,00	€ 269.223,98	€ 108.000,00	€ 162.776,02
2028	€ 240.000,00	€ 179.482,65	€ 72.000,00	€ 108.517,35

Le eventuali economie derivanti dal mancato utilizzo, totale o parziale, delle risorse assegnate

a un Comune sono ripartite in parti uguali tra gli altri Comuni che presentino interventi ammissibili non finanziati o che risultano parzialmente finanziati a seguito di carenza delle risorse. Qualora residuino ulteriori economie, le stesse sono redistribuite, con il medesimo criterio, tra i Comuni che dispongano ancora di interventi ammissibili finanziabili, fino al completo utilizzo delle risorse stanziare, secondo quanto previsto dall'art. 14.

Art. 5
Soggetti proponenti

I Comuni operano quali soggetti proponenti i Programmi comunali di recupero primario e provvedono alla gestione dei contributi concessi ai beneficiari finali e agli adempimenti connessi all'attuazione, al monitoraggio e alla rendicontazione degli interventi finanziati.

Art. 6
Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda di contributo al Comune territorialmente competente i soggetti:

- proprietari degli immobili oggetto di intervento;
- coloro che vantino un titolo all'uso degli stessi (usufrutto, locazione, comodato o altro titolo idoneo), previo assenso del proprietario.

Per ciascun edificio può essere presentata una sola domanda.

Per «intervento», ai fini del presente Bando, si intende l'insieme delle opere di recupero primario relative a un medesimo edificio.

Art. 7
Titolo di disponibilità degli immobili

Il richiedente deve dimostrare di essere proprietario dell'immobile ovvero di averne titolo al relativo uso (usufrutto, locazione, comodato o altro diritto idoneo), allegando il titolo di proprietà ovvero apposita dichiarazione autocertificativa, il relativo contratto o altro titolo idoneo.

In caso di soggetto diverso dal proprietario, il proponente deve altresì allegare:

- atto di assenso alla presentazione dell'istanza di finanziamento;
- autorizzazione all'esecuzione degli interventi;

sottoscritti dal proprietario dell'immobile.

Per gli edifici in comproprietà la domanda è presentata da uno dei comproprietari, con la delega degli altri comproprietari.

Per gli edifici in condominio, la domanda è presentata dall'amministratore del condominio autorizzato con delibera assembleare. In caso di condominio il contributo è erogato ai singoli condomini in base alle rispettive quote di proprietà (art. 14, comma 7, Legge regionale n. 29 del 1998).

Art. 8
Interventi ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente gli interventi di recupero primario degli edifici ubicati nei centri di antica e prima formazione (centri matrice) o nelle zone urbanistiche A (centro storico), finalizzati al recupero dell'immobile sotto il profilo statico, igienico-sanitario, funzionale ed estetico, ai sensi degli articoli 8 e 14 della Legge regionale n. 29 del 1998.

Rientrano tra gli interventi di recupero primario ammissibili:

- a) **Categoria A** (contributo fino al 60%): il restauro e il recupero delle coperture, dei prospetti e delle relative strutture di fondazione, comprese, a titolo esemplificativo, la riparazione o ricostruzione di elementi strutturali degradati, il rifacimento del manto di copertura con tecniche e materiali coerenti con le caratteristiche dell'edificio, il

consolidamento statico delle murature, il ripristino di intonaci tradizionali, il recupero di elementi architettonici di pregio e delle facciate esterne;

- b) **Categoria B** (contributo fino al 20%): il restauro e l'adeguamento degli elementi di comunicazione verticali e orizzontali e degli impianti necessari a garantire la funzionalità dell'edificio. Rientrano in tale ambito, a titolo esemplificativo, il recupero o il rifacimento delle scale, degli androni, dei corridoi e degli altri spazi comuni degli edifici plurifamiliari, il ripristino dei solai e delle strutture di collegamento, nonché gli interventi sugli impianti tecnologici a servizio dell'edificio o delle sue parti comuni, compresi gli allacciamenti alle reti tecnologiche pubbliche, strettamente necessari alla realizzazione delle opere di recupero primario e privi di autonoma funzionalità rispetto alle medesime. Sono esclusi gli interventi relativi agli impianti e alle dotazioni a servizio esclusivo delle singole unità immobiliari, nonché gli interventi finalizzati al miglioramento del comfort abitativo, all'ammodernamento o all'adeguamento delle medesime.

Sono considerate «strettamente funzionali e direttamente connesse agli interventi di recupero primario», ai fini del presente Bando, esclusivamente le opere che risultano indispensabili per l'esecuzione, il completamento o la piena funzionalità delle opere finanziate e che non possono essere ragionevolmente separate dall'intervento principale (a titolo esemplificativo le opere provvisorie, i ponteggi, gli apprestamenti per la sicurezza, le opere di scavo e reinterro connesse ai lavori, le demolizioni necessarie e le opere di ripristino conseguenti alle lavorazioni eseguite).

Rientrano tra le opere di ripristino ammissibili esclusivamente quelle rese necessarie dalla demolizione, rimozione o alterazione di componenti edilizie indispensabili all'esecuzione delle opere di recupero primario e strettamente limitate al ripristino dello stato preesistente o di uno stato equivalente sotto il profilo tecnico, funzionale e dei materiali impiegati, compatibilmente con la normativa vigente e con le caratteristiche dell'edificio (a titolo esemplificativo il ripristino di pavimentazioni, massetti, intonaci, rivestimenti, murature e altre componenti edilizie direttamente interessate dalle lavorazioni di recupero primario).

Non sono invece ammissibili gli interventi di sostituzione, rinnovo, miglioramento o riqualificazione di componenti edilizie non strettamente necessari all'esecuzione delle opere di recupero primario.

Né sono ammissibili gli interventi riconducibili al c.d. recupero secondario delle singole unità immobiliari, alla manutenzione ordinaria o straordinaria non direttamente connessa alle opere di recupero primario, nonché ogni altra opera priva di un rapporto diretto e funzionale con le finalità di cui al presente articolo.

Art. 9 Requisiti di ammissibilità

Sono ammissibili a contributo gli interventi per i quali sussistano, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda fissato dall'avviso comunale di cui all'art. 11, comma 1, i seguenti requisiti:

- a) la localizzazione dell'edificio all'interno dei centri di antica e prima formazione (centri matrice), ai sensi dell'articolo 5, comma 16, della Legge regionale n. 3 del 2008, o nelle zone urbanistiche A (centro storico), di uno dei Comuni di cui all'art. 2;
- b) il titolo in proprietà privata dell'edificio oggetto di intervento ovvero altro titolo legittimante la presentazione della domanda di finanziamento e l'esecuzione dei lavori, secondo quanto previsto agli articoli 6 e 7;
- c) la presentazione di una sola domanda per ciascun edificio, ai sensi dell'art. 6;
- d) l'integrale riconducibilità delle opere previste alle tipologie di intervento di recupero

primario indicate all'art. 8 (categorie A e/o B) e alle spese ammissibili di cui all'art. 18;

- e) la legittimità dell'edificio sotto il profilo urbanistico-edilizio;
- f) la conformità o assentibilità dell'intervento secondo la disciplina urbanistica ed edilizia comunale, con particolare riferimento alla disciplina del centro di antica e prima formazione o della zona urbanistica A, nonché, ove l'immobile sia sottoposto a vincolo, la compatibilità con la relativa disciplina di tutela (paesaggistica e dei beni culturali);
- g) l'inizio dei lavori successivo alla data di presentazione della domanda;
- h) la contribuzione richiesta nei limiti delle percentuali e dell'importo massimo finanziabile per singolo intervento di cui all'art. 18;
- i) completezza della documentazione essenziale di cui all'art. 10, comma 2, tale da consentire la verifica dell'ammissibilità e la valutazione dell'intervento.

I requisiti di cui alle lettere a), b) (fatta salva l'ipotesi del subentro) e) e f) devono essere mantenuti fino all'erogazione del saldo del contributo.

Il possesso dei requisiti è attestato mediante le dichiarazioni sostitutive rese nella domanda di contributo (Allegato 1) e nella scheda tecnica sintetica dell'intervento (Allegato 3) ed è verificato dal Comune in sede di istruttoria preliminare, ai sensi dell'art. 11, comma 2.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti comporta l'esclusione dell'intervento e l'impossibilità di procedere all'erogazione del finanziamento ai sensi dell'art. 15, fatta eccezione per il requisito di cui alla lettera c), nel qual caso sarà finanziato l'intervento la cui domanda sia stata presentata per ultima.

Art. 10 **Presentazione delle** **domande da parte** **dei beneficiari finali**

1. Modalità e termini di presentazione

Le domande di contributo sono presentate al Comune territorialmente competente secondo le modalità e nei termini stabiliti nell'avviso pubblico comunale di cui all'art. 11, comma 1.

Le domande devono essere sottoscritte dal richiedente e corredate dalla documentazione prevista dal presente articolo.

2. Documentazione da allegare alla domanda

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

A. Documentazione amministrativa

- a) domanda di contributo e dichiarazioni del richiedente, redatte secondo il modello di cui all'Allegato 1;
- b) copia del documento di identità del richiedente, salvo che la domanda sia sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata;
- c) in caso di comproprietà, delega alla presentazione della domanda sottoscritta dagli altri comproprietari;
- d) in caso di condominio, deliberazione dell'assemblea condominiale di autorizzazione alla presentazione della domanda e all'esecuzione dell'intervento;
- e) nel caso in cui il richiedente sia diverso dal proprietario, atto di assenso del proprietario alla presentazione della domanda e autorizzazione all'esecuzione dei lavori oggetto di intervento.

B. Documentazione attestante la disponibilità dell'immobile

- a) titolo di proprietà dell'immobile o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 7;
- b) qualora il richiedente non sia proprietario, contratto o altro titolo idoneo attestante la legittima disponibilità dell'immobile, unitamente alla documentazione prevista alla lettera A), punto e).

C. Documentazione tecnica dell'intervento

- a) scheda tecnica sintetica dell'intervento, compilata e sottoscritta dal tecnico incaricato secondo il modello di cui all'Allegato 3;
- b) relazione tecnico-illustrativa recante, in coerenza con i contenuti dell'Allegato 3:
 - la descrizione dell'immobile e delle sue caratteristiche storico-tipologiche;
 - la descrizione dello stato di conservazione e dei principali fenomeni di degrado;
 - la descrizione delle opere previste, distinte per categoria A) e categoria B) di cui al precedente art. 8;
 - l'indicazione delle opere complementari e accessorie eventualmente previste e la motivazione della loro stretta necessità e funzionalità rispetto agli interventi di recupero primario;
 - la descrizione dei materiali e delle tecniche costruttive previsti;
 - la valutazione della coerenza dell'intervento con i caratteri dell'edilizia storica, con gli strumenti urbanistici comunali e, ove pertinenti, con i Manuali del recupero dei centri storici della Sardegna e con le Linee guida per la tutela del paesaggio nei centri di antica e prima formazione, consultabili al seguente link
<https://www.sardegna.territorio.it/cittacentristorici/manualirecupero.html>
 - l'indicazione del livello di completezza dell'intervento;
- c) documentazione fotografica dello stato di fatto, idonea a rappresentare l'immobile, le componenti interessate dall'intervento e i fenomeni di degrado dichiarati;
- d) elaborato grafico semplificato o schema illustrativo dell'intervento, idoneo a individuare:
 - la localizzazione dell'immobile all'interno del centro di antica e prima formazione, ovvero della zona urbanistica A-centro storico;
 - la configurazione essenziale dell'immobile;
 - le componenti edilizie interessate;
 - la localizzazione delle principali lavorazioni previste;
- e) computo metrico estimativo di massima, redatto sulla base del prezzario regionale dei lavori pubblici vigente e distinto tra:
 - opere di categoria A;
 - opere di categoria B;
 - opere complementari e accessorie strettamente necessarie all'intervento;
- f) eventuale documentazione catastale, archivistica o altra documentazione idonea ad attestare l'epoca di costruzione dell'immobile, ai fini dell'attribuzione del punteggio

previsto dal criterio B) dell'art. 16. In alternativa, l'epoca di costruzione può essere attestata dal tecnico incaricato nell'Allegato 3, sulla base di elementi oggettivi adeguatamente indicati. In assenza di idonea documentazione o di attestazione tecnica adeguatamente motivata, al relativo criterio è attribuito un punteggio pari a zero;

g) eventuale impegno alla locazione.

3. Allegato 3: contenuti

La scheda tecnica sintetica di cui all'Allegato 3 riporta:

- a) i dati identificativi del richiedente, del tecnico incaricato e dell'intervento;
- b) la localizzazione, gli identificativi catastali, la tipologia, il regime proprietario, la destinazione d'uso e la consistenza dell'immobile;
- c) l'epoca di costruzione e le caratteristiche storico-tipologiche dell'immobile;
- d) la descrizione dello stato di conservazione e del livello di degrado;
- e) la descrizione sintetica delle opere previste;
- f) gli elementi necessari alla valutazione della coerenza dell'intervento con i caratteri dell'edilizia storica;
- g) gli elementi necessari alla valutazione della completezza dell'intervento;
- h) il quadro economico sintetico, con distinta indicazione degli importi relativi alle opere di categoria A e di categoria B, alle spese tecniche e all'IVA, nonché del costo complessivo dell'intervento e del contributo richiesto;
- i) le dichiarazioni e attestazioni del tecnico incaricato relative all'ammissibilità, alla conformità e alla corretta classificazione delle opere previste.

La relazione tecnica, la documentazione fotografica, gli elaborati grafici e il computo metrico estimativo di cui alla lettera C) – documentazione tecnica dell'intervento – devono essere coerenti con i dati, le dichiarazioni e il quadro economico riportati nell'Allegato 3.

4. Coerenza e completezza della documentazione

Nell'ambito dell'istruttoria di cui all'art. 11, comma 2, in caso di difformità tra i contenuti dell'Allegato 3 e quelli degli ulteriori elaborati allegati alla domanda, il Comune può richiedere i chiarimenti o le regolarizzazioni necessari, purché non comportino la modifica sostanziale dell'intervento, l'inserimento di nuove opere o l'attribuzione di requisiti non posseduti alla scadenza del termine di presentazione della domanda.

Le carenze documentali sostanziali che non consentano di verificare l'ammissibilità dell'intervento o di procedere alla relativa valutazione determinano la mancata inclusione dell'intervento nel Programma comunale.

Art. 11 Ruolo del Comune

I Comuni sono responsabili della raccolta delle istanze presentate dai beneficiari finali, della verifica dei requisiti di ammissibilità, della predisposizione del Programma comunale degli interventi e della relativa trasmissione alla Regione.

1. Avviso pubblico e raccolta delle istanze

Al fine di garantire la più ampia partecipazione dei potenziali beneficiari, ciascun Comune provvede alla pubblicazione di un apposito avviso pubblico contenente:

- i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 9;
- le modalità di presentazione delle domande;
- la documentazione di cui all'art. 10, comma 2;
- i termini per la presentazione delle istanze;
- i modelli di domanda (Allegato 1) e di scheda tecnica (Allegato 3) e l'informativa sul trattamento dei dati personali.

L'avviso comunale resta pubblicato per almeno 20 giorni.

2. Istruttoria preliminare e valutazione comunale

Il Comune effettua l'istruttoria preliminare delle istanze presentate dai soggetti interessati, verifica:

- la localizzazione degli interventi all'interno dei centri di antica e prima formazione (centri matrice) o nelle zone urbanistiche A (centro storico);
- la riconducibilità degli interventi alle tipologie di recupero primario previste dal presente Bando;
- la titolarità o la legittima disponibilità dell'immobile e la sussistenza degli altri atti di assenso e/o autorizzazione ai sensi degli articoli 6 e 7;
- la conformità o l'assentibilità urbanistico-edilizia dell'intervento e la legittimità dello stato dell'edificio;
- la completezza della documentazione presentata.

Nell'ambito della medesima istruttoria, il Comune procede alla compilazione della scheda di valutazione di cui all'Allegato 2, per ciascun intervento, e attribuisce il relativo punteggio preliminare sulla base dei criteri stabiliti dall'Art. 16.

3. Predisposizione del Programma comunale

Conclusa l'istruttoria, il Comune:

- seleziona le istanze ritenute ammissibili;
- redige, ove necessario ai sensi dell'Art. 17, la graduatoria comunale;
- predisporre il Programma comunale degli interventi di recupero primario;
- approva il Programma con deliberazione dell'organo competente.

4. Contenuti del Programma comunale

Il Programma è redatto secondo lo schema di cui all'Allegato 5, che comprende anche la domanda di finanziamento del Comune ed è costituito da:

A. Documentazione programmatica:

- relazione illustrativa del Programma;
- graduatoria comunale degli interventi ritenuti ammissibili, ove prevista ai sensi dell'Art. 17;
- schede di valutazione (Allegato 2).

B. Documentazione tecnica:

- elaborato cartografico con indicazione dei singoli interventi di recupero primario inseriti nel Programma comunale;
- per ciascun intervento, scheda tecnica sintetica dell'intervento di cui all'Allegato 3;
- documentazione tecnica di cui all'art. 10, lett. C), relativa a ciascun intervento.

C. Documentazione economico-finanziaria:

- quadro economico complessivo del Programma;
- riparto delle risorse richieste;
- cronoprogramma previsionale della spesa per le annualità 2026, 2027 e 2028.

5. Trasmissione del Programma comunale alla Regione

Successivamente all'approvazione del Programma comunale, il Comune trasmette al Servizio Supporti direzionali, affari giuridici e finanziari della Direzione generale della Pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia la documentazione prevista dal comma 4 del presente articolo.

Non devono essere incluse nel Programma, e non devono pertanto essere trasmesse al predetto Servizio, le istanze prive dei requisiti di ammissibilità ovvero caratterizzate da carenze documentali sostanziali tali da non consentire la verifica dell'ammissibilità o la valutazione dell'intervento.

La trasmissione del Programma comunale avviene secondo le modalità e nei termini stabiliti dal successivo Art. 12.

6. Responsabilità

Il Comune è responsabile:

- della corretta istruttoria preliminare delle istanze;
- della verifica dei requisiti di ammissibilità;
- della veridicità dei dati e delle informazioni trasmessi alla Regione;
- della conservazione della documentazione acquisita agli atti;
- della correttezza e coerenza del Programma comunale trasmesso alla Regione, assicurando che gli interventi in esso inseriti corrispondano alle istanze istruite, valutate e ritenute ammissibili.

**Art. 12
Trasmissione del
Programma
comunale alla
Regione**

1. Modalità di trasmissione

I Comuni trasmettono il Programma comunale e la documentazione prevista dal presente Bando mediante invio tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo del Servizio Supporti direzionali, affari giuridici e finanziari della Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

eell.urb.politicheurbane@pec.regione.sardegna.it

con il seguente oggetto: "*Bando per la concessione di contributi per interventi di recupero*"

primario nei Comuni dell'Einstein Telescope - Programma del Comune di _____”

2. Documentazione da trasmettere

A. Documentazione amministrativa

- domanda di finanziamento sottoscritta dal legale rappresentante del Comune (Allegato 5, parte I);
- deliberazione dell'organo competente di approvazione del Programma comunale;
- dichiarazione del Responsabile del procedimento, redatta secondo l'Allegato 4 e attestante:
 - la regolare istruttoria delle istanze;
 - il possesso dei requisiti di ammissibilità degli interventi inseriti nel Programma;
 - la localizzazione degli interventi nei centri di antica e prima formazione (centri matrice) o nelle zone urbanistiche A (centro storico);
 - l'acquisizione e la conservazione agli atti della documentazione prevista dal presente Bando;
 - la corrispondenza tra le risultanze dell'istruttoria comunale, le schede di valutazione, l'eventuale graduatoria comunale e il Programma trasmesso alla Regione.

B. Programma comunale (come definito all'Art. 11, comma 4)

3. Termini di trasmissione

I Programmi comunali devono pervenire, a pena di esclusione, **entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 30 novembre 2026**.

La trasmissione del Programma resta di esclusiva responsabilità del Comune attuatore.

Le richieste di chiarimenti e integrazioni sono disciplinate dall'Art. 15, comma 5.

Art. 13

Ruolo della Regione

1. Commissione regionale di valutazione

La valutazione dei Programmi comunali sarà effettuata da una Commissione regionale da nominarsi con provvedimento del Direttore generale della Pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia successivamente alla scadenza del termine per la presentazione dei Programmi comunali.

Compiti della Commissione:

- verifica della completezza e regolarità della documentazione trasmessa dai Comuni;
- esame degli interventi inseriti nei Programmi comunali;
- valutazione delle proposte sulla base dei criteri previsti dall'Art. 16;
- attribuzione del punteggio definitivo ai singoli interventi;
- definizione, ove necessaria ai sensi dell'art. 17, delle graduatorie degli interventi ammissibili per ciascun Comune;

- proposta di assegnazione delle risorse nei limiti della dotazione finanziaria disponibile ed assegnata a ciascun Comune.

La Regione può richiedere ai Comuni chiarimenti o integrazioni documentali ai fini della valutazione delle proposte progettuali.

La valutazione effettuata dal Comune nell'ambito dell'istruttoria preliminare allo stesso spettante ai sensi dell'art. 11, comma 2, non comporta l'attribuzione definitiva del punteggio, che resta di esclusiva competenza della Commissione regionale.

2. Approvazione degli esiti della valutazione e delle graduatorie

Gli esiti della valutazione degli interventi e, ove necessarie ai sensi dell'art. 17, le relative graduatorie definitive, sono approvati con determinazione del Direttore del Servizio Supporti direzionali, affari giuridici e finanziari della Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, sulla base delle risultanze dell'attività valutativa della Commissione regionale.

In caso di parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza di cui all'art. 17.

Nei casi in cui sia necessaria la formazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 17, il punteggio definitivo determina l'ordine di finanziamento degli interventi, anche ai fini dell'assegnazione delle economie di cui all'art. 14.

3. Monitoraggio e controllo

La Regione e i Comuni esercitano, ognuno per le proprie competenze, le attività di monitoraggio, vigilanza e controllo sull'attuazione degli interventi finanziati secondo le modalità previste dall'Art. 23.

Art. 14 Utilizzo delle economie e redistribuzione delle risorse

Le eventuali economie derivanti dal mancato utilizzo, totale o parziale, delle risorse assegnate a un Comune a seguito:

- dell'insufficienza di interventi ammissibili;
- della rinuncia al contributo da parte dei beneficiari;
- della revoca dei contributi concessi;
- della rideterminazione del contributo a seguito della rendicontazione finale;
- di ogni altra causa che determini la disponibilità di risorse non utilizzate;

sono anzitutto destinate al finanziamento di ulteriori interventi ammissibili inseriti nei singoli Programmi comunali.

Le economie conseguite allorché il Programma comunale è stato interamente finanziato, sono ripartite -ai sensi dell'articolo 4- in misura uguale tra i Comuni che presentino ulteriori interventi ammissibili non finanziati o parzialmente finanziati per insufficienza delle risorse disponibili.

Qualora, a seguito della redistribuzione di cui al punto che precede residuino ulteriori disponibilità finanziarie, le stesse sono nuovamente ripartite in misura uguale tra i Comuni che dispongano ancora di interventi ammissibili non finanziati o parzialmente finanziati, fino al completo utilizzo delle risorse disponibili.

Le risorse attribuite a ciascun Comune a seguito della redistribuzione delle economie sono destinate al finanziamento degli interventi secondo l'ordine della graduatoria definitiva approvata dalla Regione.

Nessuna economia può essere utilizzata per incrementare il contributo concesso a interventi già finanziati oltre i limiti stabiliti dal presente Bando.

Art. 15

Cause di esclusione

1. Principio generale

L'accesso ai finanziamenti avviene esclusivamente mediante l'inserimento dell'intervento nel Programma comunale approvato e trasmesso dal Comune competente.

Non sono ammesse e non sono oggetto di istruttoria o valutazione le istanze presentate direttamente alla Regione dai beneficiari finali.

L'esclusione può riguardare l'intero Programma comunale ovvero singoli interventi in esso inseriti, in relazione alla natura della causa di esclusione prevista dal presente articolo.

2. Cause di esclusione relative alla presentazione del Programma comunale

È escluso il Programma comunale qualora, alla scadenza del termine previsto per la sua presentazione:

- a) non risulti presentata la domanda di finanziamento di cui all'art. 12, comma 2, lett. A);
- b) non risulti adottata la deliberazione dell'organo competente di approvazione del Programma comunale;
- c) non sussistano gli elementi essenziali necessari a individuare il Programma, gli interventi proposti o il finanziamento richiesto;
- d) ricorrano altre carenze sostanziali che non consentano di accertare l'esistenza, alla data di scadenza del termine di presentazione, dei requisiti e delle condizioni richiesti dal presente Bando per l'ammissibilità del Programma.

Non costituisce causa di esclusione la mancata o incompleta produzione di documenti o dichiarazioni diretti ad attestare requisiti, condizioni o fatti già esistenti alla data di scadenza del termine, qualora gli stessi possano essere acquisiti o regolarizzati ai sensi del presente articolo.

3. Cause di esclusione relative ai singoli interventi

Sono esclusi dal Programma comunale e dalla valutazione gli interventi:

- a) localizzati al di fuori dei centri di antica e prima formazione (centri matrice) o della zona A (centro storico);
- b) non riconducibili alle tipologie di recupero primario ammissibili ai sensi dell'art. 8;
- c) per i quali non risulti comprovata la proprietà o altro titolo legittimo di disponibilità dell'immobile, secondo quanto previsto dagli artt. 6 e 7;
- d) relativi a immobili non legittimamente realizzati o per i quali non sia verificata la conformità o l'assentibilità urbanistico-edilizia dell'intervento;
- e) non conformi alle disposizioni in materia di ammissibilità degli interventi e delle spese di cui agli artt. 8, 9 e 18;
- f) privi della documentazione essenziale prevista dall'art. 10, comma 2, qualora la relativa carenza non consenta di verificare l'ammissibilità o di procedere alla valutazione dell'intervento.

4. Dichiarazioni non veritiere

L'accertamento di dichiarazioni non veritiere comporta, in relazione alla natura e alla riferibilità della dichiarazione, l'esclusione del Programma comunale o del singolo intervento interessato, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente.

Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

5. Richieste di chiarimenti e integrazioni

La Regione può richiedere ai Comuni chiarimenti, precisazioni, regolarizzazioni o integrazioni della documentazione trasmessa, purché riguardino requisiti, condizioni, circostanze o atti già esistenti alla data di scadenza del termine di presentazione del Programma comunale.

Le integrazioni non possono comportare la modifica sostanziale del Programma comunale, l'inserimento di nuovi interventi, la modifica degli interventi proposti, l'attribuzione di requisiti o condizioni di ammissibilità non posseduti alla data di scadenza del termine, né la produzione di atti che avrebbero dovuto essere adottati entro tale data quale presupposto essenziale per la partecipazione.

La mancata presentazione della documentazione richiesta o non regolarizzata nei termini assegnati dall'amministrazione regionale può comportare l'esclusione del Programma comunale o del singolo intervento interessato qualora la documentazione o i chiarimenti richiesti siano necessari per verificarne l'ammissibilità o procedere alla relativa valutazione.

Art. 16

Criteri di valutazione 1. Principi generali

Gli interventi di recupero primario sono valutati sulla base di criteri finalizzati a individuare gli immobili che presentino maggiori esigenze di recupero e maggiore rilevanza ai fini della conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio storico dei centri matrice.

La valutazione è effettuata mediante attribuzione di un punteggio massimo pari a 100 punti.

I Comuni provvedono all'attribuzione preliminare del punteggio mediante compilazione della scheda di valutazione (Allegato 2). La Commissione regionale procede alla verifica e all'attribuzione del punteggio definitivo.

2. Criteri e punteggi

A. Livello di degrado

Massimo 40 punti

Il punteggio è attribuito in relazione allo stato di conservazione dell'immobile e all'urgenza dell'intervento di recupero.

Livello di degrado	Punteggio
Grave degrado con compromissione di elementi strutturali: dissesti strutturali in atto o crolli parziali; edificio inagibile, anche solo in parte	40
Degrado rilevante con necessità di interventi strutturali e funzionali diffusi: degrado diffuso di più componenti, senza dissesti in atto	30

Livello di degrado	Punteggio
Degrado medio con presenza di fenomeni di deterioramento significativi: deterioramento significativo ma localizzato su singole componenti	20
Degrado limitato: degrado prevalentemente superficiale o delle finiture	10

La valutazione è effettuata sulla base della documentazione fotografica e della scheda tecnica sintetica dell'intervento (Allegato 3).

B. Epoca di costruzione e caratteristiche storico-tipologiche

Massimo 25 punti

Caratteristiche dell'immobile	Punteggio
Immobile realizzato anteriormente al 1900 e con caratteri tipologici tradizionali conservati	25
Immobile realizzato tra il 1900 e il 1945 con caratteri tradizionali conservati	20
Immobile realizzato tra il 1946 e il 1960 o immobili antecedenti al 1946 con modifica dei caratteri tipologici tradizionali	10
Immobile successivo al 1960	0

L'epoca di costruzione può essere desunta dalla documentazione catastale, archivistica o da idonea attestazione tecnica.

C. Coerenza dell'intervento con i caratteri dell'edilizia storica e con i "Manuali del recupero dei centri storici"

Massimo 20 punti

Sono valutati:

- la coerenza dell'intervento con i caratteri tipologici dell'edificio;
- il recupero degli elementi architettonici tradizionali;
- l'utilizzo di materiali e tecniche compatibili con l'edilizia storica;
- la coerenza con gli indirizzi e le prescrizioni contenuti negli strumenti urbanistici comunali e, ove pertinenti, nei Manuali del recupero dei centri storici della Sardegna e nelle Linee guida per la tutela del paesaggio nei centri di antica e prima formazione, che costituiscono riferimento per la valutazione della qualità e della coerenza degli interventi proposti.

I Manuali del recupero dei centri storici della Sardegna e le Linee guida per la tutela del paesaggio nei centri di antica e prima formazione sono consultabili nella sezione

“Città e centri storici – Manuali di recupero” del portale Sardegna Territorio¹.

Livello di coerenza	Punteggio
Elevato: materiali e tecniche tradizionali o compatibili per tutte le opere, recupero degli elementi tradizionali ed eliminazione degli elementi incongrui	20
Buono: soluzioni compatibili per le opere principali e recupero degli elementi tradizionali presenti	15
Parzialmente coerente: soluzioni compatibili solo per una parte delle opere	10
Non coerente	0

D. Completezza dell'intervento

Massimo 15 punti

Sono valutati:

- il grado di recupero complessivo dell'immobile;
- la capacità dell'intervento di conseguire un recupero organico dell'edificio nell'ambito delle opere di recupero primario ammissibili;
- l'interessamento coordinato di più componenti edilizie.

Livello di completezza	Punteggio
Recupero organico dell'intero immobile (copertura e tutti i prospetti, più le opere di categoria B, ove necessarie)	15
Recupero di più componenti edilizie principali (ad es. copertura e prospetto principale)	10
Recupero limitato a singole componenti	5

3. Attribuzione del punteggio

Il punteggio complessivo è determinato dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli criteri.

Il punteggio definitivo è attribuito dalla Commissione regionale sulla base della documentazione trasmessa dal Comune.

Art. 17 Formazione delle graduatorie e finanziamento degli interventi

Qualora, nell'ambito di ciascun Comune, l'importo complessivo dei contributi richiesti per gli interventi ritenuti ammissibili sia superiore alle risorse assegnate al Comune, gli interventi sono ordinati in graduatoria sulla base dei punteggi attribuiti secondo i criteri di cui all'art. 16 e sono finanziati secondo l'ordine della graduatoria, nei limiti delle risorse disponibili.

Qualora l'importo complessivo dei contributi richiesti per gli interventi ritenuti ammissibili sia inferiore o pari alle risorse assegnate al Comune, tutti gli interventi sono finanziabili nei limiti del contributo concedibile e non è necessaria la formazione della graduatoria ai fini

¹ I Manuali del recupero dei centri storici della Sardegna e le Linee guida per la tutela del paesaggio nei centri di antica e prima formazione sono consultabili nella sezione “Città e centri storici – Manuali di recupero” del portale Sardegna Territorio: Manuali del recupero dei centri storici della Sardegna (<https://www.sardegna territorio.it/cittacentristorici/manualirecupero.html>).

dell'assegnazione delle risorse. Resta ferma, per ciascun intervento, l'attribuzione del punteggio secondo quanto previsto dall'art. 16.

In caso di parità di punteggio complessivo, la posizione in graduatoria è determinata applicando, nell'ordine, i seguenti criteri di preferenza individuati con la deliberazione della Giunta regionale n. 50/34 del 15 ottobre 2026:

- a) maggiore punteggio conseguito nel criterio A «Livello di degrado»;
- b) maggiore punteggio conseguito nel criterio B «Epoca di costruzione e caratteristiche storico-tipologiche»;
- c) minore importo del contributo richiesto;
- d) impegno del beneficiario, assunto nella domanda di contributo (Allegato 1) e recepito nella convenzione con il Comune, a concedere in locazione l'immobile, o parte di esso, per le esigenze del personale dedicato alla realizzazione dell'infrastruttura di ricerca dell'Einstein Telescope e delle opere alla stessa connesse, in coerenza con le finalità dell'art. 7, comma 7, della Legge regionale n. 1 del 2026;

In caso di ulteriore parità, sorteggio pubblico effettuato dalla Commissione regionale, previa comunicazione ai Comuni interessati della data e del luogo di svolgimento.

Art. 18
Entità del contributo
e Spese ammissibili

Il contributo è concesso a fondo perduto dal Comune competente, nei limiti delle risorse assegnate, sulla base degli esiti definitivi della valutazione approvati dalla Regione e, ove prevista ai sensi dell'art. 17, secondo l'ordine della relativa graduatoria.

In conformità all'articolo 8 della Legge regionale n. 29 del 1998, il contributo è concesso nelle seguenti misure massime:

- a) fino al 60 per cento della spesa complessiva per il restauro delle coperture, dei prospetti e delle relative fondazioni (opere di categoria A, di cui all'art. 8, lett. a), del presente Bando);
- b) fino al 20 per cento della spesa complessiva relativa al restauro e all'adeguamento degli elementi di comunicazione verticale e orizzontale, degli spazi collettivi interni all'edificio e degli impianti (opere di categoria B, di cui all'art. 8, lett. b), del presente Bando).

La quota di spesa non coperta dal contributo costituisce compartecipazione obbligatoria del beneficiario finale, che è tenuto a garantirne l'integrale copertura finanziaria.

Il contributo concedibile non può in ogni caso superare l'importo massimo di euro 80.000 per singolo intervento.

Qualora l'intervento comprenda lavorazioni riconducibili a entrambe le categorie di opere di cui ai precedenti punti a) e b), il quadro economico deve evidenziare distintamente gli importi riferiti a ciascuna categoria, ai fini della corretta determinazione del contributo concedibile.

Sono ammissibili le spese relative ai lavori di cui all'art. 8 del presente Bando.

Sono, inoltre, ammissibili:

- l'IVA, qualora costituisca costo effettivamente sostenuto e non recuperabile;
- le spese tecniche relative alla progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, contabilità e certificato di regolare esecuzione, nel limite massimo del 15 per cento dell'importo dei lavori ammessi a contributo.

Le spese tecniche e l'IVA sono attribuite a ciascuna categoria di opere (A e B) in proporzione all'importo dei relativi lavori. Le opere complementari e accessorie e le opere di ripristino di cui all'art. 8 sono imputate alla categoria di opere (A o B) alla quale sono strettamente funzionali.

Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di finanziamento, fatta eccezione per le spese tecniche di progettazione strettamente necessarie alla predisposizione della documentazione progettuale allegata alla domanda.

Il computo metrico estimativo è redatto sulla base del prezzario regionale dei lavori pubblici vigente; per le voci non previste nel prezzario, mediante apposita analisi dei prezzi (art. 14, comma 3, lett. c), della Legge regionale n. 29 del 1998).

Il computo metrico relativo alla richiesta di finanziamento dovrà comprendere esclusivamente opere o lavorazioni riconducibili alle categorie di opere ammissibili previste dal presente Bando.

Il contributo è cumulabile con le provvidenze previste da altre leggi regionali e dalle leggi regionali in materia di recupero secondario e di contenimento dei consumi energetici (art. 14, comma 11, della Legge regionale n. 29 del 1998).

Art. 19

Convenzione tra Regione e Comune e obblighi del Comune attuatore

1. Convenzione

A seguito dell'approvazione degli esiti definitivi della valutazione e dell'assegnazione delle risorse, la Regione Autonoma della Sardegna e ciascun Comune beneficiario sottoscrive apposita convenzione disciplinante i reciproci rapporti ai fini dell'attuazione del Programma comunale finanziato.

La convenzione definisce:

- a) l'importo del finanziamento assegnato al Comune;
- b) le modalità di trasferimento delle risorse regionali;
- c) i termini e le modalità di attuazione del Programma comunale;
- d) gli obblighi di monitoraggio, controllo e rendicontazione;
- e) le modalità di utilizzo delle eventuali economie;
- f) le ipotesi di riduzione, revoca o recupero delle risorse;
- g) ogni altra disposizione necessaria alla corretta attuazione del Programma finanziato.

2. Obblighi del Comune attuatore

Il Comune attuatore è tenuto ad:

- a) acquisire il CUP relativo al Programma preliminarmente alla sottoscrizione della convenzione con la Regione;
- b) attuare il Programma comunale nel rispetto delle disposizioni del presente Bando, della convenzione e della normativa vigente;
- c) recepire gli esiti definitivi della valutazione approvati dalla Regione e provvedere alla concessione dei contributi ai beneficiari finali nei limiti delle risorse assegnate;
- d) stipulare apposite convenzioni con i beneficiari finali ammessi a finanziamento, secondo lo schema che la Regione renderà disponibile;

- e) assicurare la corretta concessione, erogazione, gestione e rendicontazione dei contributi ai beneficiari finali;
- f) effettuare le attività di verifica, controllo e monitoraggio sugli interventi finanziati;
- g) conservare agli atti la documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa al Programma e agli interventi finanziati;
- h) comunicare tempestivamente alla Regione ogni circostanza che possa incidere sulla corretta attuazione del Programma o sul raggiungimento degli obiettivi previsti;
- i) rispettare gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla normativa vigente;
- j) assicurare il rispetto degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza, monitoraggio e conservazione della documentazione previsti dalla normativa vigente.

3. Prevenzione della corruzione e trasparenza

Il Comune attuatore è tenuto ad applicare, per quanto di competenza, le disposizioni vigenti in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità amministrativa.

4. Responsabilità

Resta ferma la responsabilità del Comune per la corretta attuazione del Programma comunale, per la veridicità delle informazioni trasmesse alla Regione e per la regolare gestione delle risorse assegnate.

Art. 20 **Modalità di** **erogazione del** **contributo**

1. Flusso finanziario

Le risorse finanziarie sono trasferite dalla Regione Autonoma della Sardegna ai Comuni, che operano quali soggetti attuatori e provvedono alla successiva concessione ed erogazione dei contributi ai beneficiari finali, secondo le modalità previste dal presente Bando.

2. Erogazione del contributo ai Comuni

Le risorse sono trasferite ai Comuni nei limiti delle disponibilità annualmente stanziare e rese esigibili sul bilancio regionale, secondo la ripartizione finanziaria di cui all'art. 4 e nel rispetto del cronoprogramma di attuazione del Programma comunale.

La convenzione di cui all'art. 19, comma 1, disciplina, per ciascun Comune, il quadro delle obbligazioni giuridicamente perfezionate, il relativo cronoprogramma procedurale e finanziario e il cronoprogramma di esigibilità della spesa, nonché le modalità di erogazione delle risorse, assicurando la coerenza tra i trasferimenti regionali e l'esigibilità della spesa nelle singole annualità.

L'erogazione delle somme è subordinata alla verifica dello stato di attuazione del Programma comunale e del rispetto del relativo cronoprogramma finanziario.

3. Convenzioni con i beneficiari finali

Il Comune esercita le funzioni di concessione, erogazione, controllo ed eventuale revoca dei contributi ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale n. 29 del 1998; provvede alla stipula di apposite convenzioni con i beneficiari finali, nelle quali sono disciplinati:

- le modalità di esecuzione degli interventi;
- gli obblighi del beneficiario;
- i tempi di realizzazione;
- le modalità di erogazione del contributo.

4. Erogazione dei contributi ai beneficiari finali

Il Comune eroga i contributi ai beneficiari finali secondo le seguenti modalità:

a) Acconto (eventuale)

- può essere concesso, su richiesta del beneficiario, fino a un massimo del 70 per cento del contributo concesso;
- è subordinato alla sottoscrizione della convenzione e al rilascio del titolo abilitativo;
- è subordinato alla presentazione di apposita polizza fideiussoria di importo almeno pari all'anticipazione richiesta, maggiorata degli eventuali interessi e accessori previsti dalla normativa vigente.

La fideiussione deve essere:

- rilasciata da istituto bancario o assicurativo;
- escutibile a prima richiesta entro 15 giorni, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione (art. 1944 c.c.) e all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;
- valida fino allo svincolo espresso del Comune, successivo alla verifica finale.

b) Saldo

- è erogato a conclusione dei lavori;
- è subordinato alla verifica tecnica dell'intervento eseguito;
- è determinato sulla base delle spese effettivamente sostenute, documentate e riconosciute ammissibili dal Comune;

c) Erogazione in unica soluzione

in alternativa all'acconto, il contributo può essere erogato in un'unica soluzione a lavori ultimati (art. 14, comma 6, Legge regionale n. 29 del 1998).

5. Rendicontazione

Il Comune è responsabile della rendicontazione complessiva delle risorse e deve garantire la tracciabilità dei flussi finanziari dalla Regione fino ai beneficiari finali.

6. Controlli e recuperi

In caso di:

- mancata realizzazione degli interventi;
- utilizzo non conforme delle risorse;

si applicano le disposizioni in materia di revoca e recupero delle somme, nonché, ove previsto, l'escussione delle fideiussioni secondo quanto disposto dall'art. 24.

7. Subentro del beneficiario

In caso di trasferimento della proprietà dell'immobile oggetto di finanziamento, per successione a causa di morte o per atto tra vivi, è ammesso il subentro del nuovo proprietario nella titolarità del contributo, previa verifica da parte del Comune del possesso dei requisiti previsti dal presente Bando.

Il subentro è subordinato alla sottoscrizione di una nuova convenzione con il Comune, con la quale il soggetto subentrante assume integralmente gli obblighi, gli impegni e le condizioni connessi al contributo concesso e si impegna alla realizzazione o al completamento dell'intervento ammesso a finanziamento alle medesime condizioni previste per il beneficiario originario.

Fino al perfezionamento del subentro e alla sottoscrizione della nuova convenzione, non possono essere disposte erogazioni del contributo in favore del soggetto subentrante.

Art. 21 **Termini di attuazione degli interventi**

Gli interventi finanziati devono essere conclusi entro tre anni dalla data di rilascio del titolo abilitativo o del provvedimento autorizzativo richiesto dalla normativa vigente, ai sensi dell'articolo 14, comma 9, della Legge regionale n. 29 del 1998, salvo proroghe disposte dalla normativa statale o regionale vigente.

Il beneficiario finale richiede il titolo abilitativo, se non già rilasciato, entro 6 mesi dalla comunicazione dell'ammissione a finanziamento e inizia i lavori entro 12 mesi dalla sottoscrizione della convenzione con il Comune. Il termine di inizio lavori è prorogabile solo per ritardi nel rilascio di pareri o autorizzazioni non imputabili al beneficiario e tempestivamente comunicati all'amministrazione comunale, che si pronuncia espressamente in merito alla proroga. In difetto, il beneficiario decade dal finanziamento.

La rendicontazione è presentata al Comune entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

Art. 22 **Obblighi dei beneficiari**

I beneficiari finali sono tenuti a:

- a) realizzare gli interventi nel rispetto del progetto ammesso a finanziamento, delle disposizioni del presente Bando e della convenzione stipulata con il Comune;
- b) acquisire, ove necessari, i titoli abilitativi, le autorizzazioni, i nulla osta e gli altri atti di assenso prescritti dalla normativa vigente;
- c) comunicare tempestivamente ogni variazione rilevante ai fini dell'attuazione dell'intervento;
- d) conservare la documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa all'intervento per il periodo previsto dalla normativa vigente e renderla disponibile per i controlli del Comune e della Regione;
- e) utilizzare il contributo esclusivamente per le opere ammesse a finanziamento;
- f) sottoscrivere la convenzione con il Comune e rispettarne integralmente le disposizioni;
- g) consentire l'accesso all'immobile al personale incaricato dalla Regione o dal Comune ai fini delle attività di controllo e monitoraggio;
- h) effettuare i pagamenti relativi alle spese ammesse a contributo mediante bonifico bancario o postale ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei ad assicurarne la piena tracciabilità, conservando la relativa documentazione ai fini della rendicontazione;

- i) dare evidenza, nel cartello di cantiere, del finanziamento concesso dalla Regione Autonoma della Sardegna, secondo le modalità e le indicazioni definite nella convenzione stipulata con il Comune;
- j) apporre, a conclusione dell'intervento, in posizione visibile sull'immobile oggetto di finanziamento, una targa attestante il sostegno finanziario della Regione Autonoma della Sardegna ai sensi della Legge regionale n. 29 del 1998, secondo le caratteristiche e le modalità definite nella convenzione stipulata con il Comune.

Art. 23

Controlli

1. Attività di controllo

Il Comune e la Regione Autonoma della Sardegna, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, effettuano controlli sugli interventi finanziati al fine di verificare:

- a) la sussistenza e il mantenimento dei requisiti di ammissibilità;
- b) la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai beneficiari;
- c) la regolare attuazione degli interventi finanziati;
- d) l'ammissibilità e la corretta rendicontazione delle spese sostenute;
- e) il rispetto degli obblighi previsti dal presente Bando e dalle convenzioni stipulate, nonché la conservazione della relativa documentazione per il periodo previsto dalla normativa vigente.

2. Modalità di svolgimento dei controlli

I controlli possono essere effettuati in qualsiasi fase del procedimento e in particolare:

- a) in sede istruttoria;
- b) durante la realizzazione degli interventi;
- c) a conclusione degli interventi;
- d) successivamente all'erogazione del contributo, anche mediante controlli a campione.

Le verifiche possono consistere in controlli documentali, richieste di chiarimenti o integrazioni, nonché sopralluoghi presso gli immobili interessati dagli interventi.

3. Compiti del Comune

Il Comune provvede:

- a) alla verifica preliminare dell'ammissibilità delle istanze presentate dai beneficiari;
- b) alla verifica della conformità del progetto alle norme urbanistico ed edilizie;
- c) alla verifica della regolare esecuzione degli interventi finanziati;
- d) all'accertamento della conformità delle opere realizzate rispetto al progetto assentito e ammesso a finanziamento;
- e) alla verifica e validazione della documentazione di spesa (fatture quietanzate e relative prove di pagamento) ai fini dell'erogazione del contributo;
- f) alla trasmissione alla Regione della documentazione e delle attestazioni necessarie ai fini del monitoraggio e della rendicontazione.

Art. 24

Revoca e recupero del contributo

1. Revoca del contributo

Il Comune dispone la revoca totale o parziale del contributo qualora, a seguito delle attività di verifica e controllo, accerti il mancato rispetto delle condizioni previste dal presente Bando, dalla convenzione stipulata con il beneficiario o dalla normativa applicabile.

2. Revoca totale

Il contributo è revocato integralmente nei casi in cui l'inadempimento comporti il venir meno dei presupposti o delle condizioni essenziali per la concessione del finanziamento e, in particolare, nei casi di:

- a) mancata realizzazione dell'intervento finanziato;
- b) mancato rispetto dei termini di attuazione di cui all'art. 21, fatti salvi i casi di proroga ammessi dal presente Bando o dalla normativa vigente;
- c) realizzazione di un intervento sostanzialmente difforme da quello ammesso a finanziamento;
- d) utilizzo del contributo per finalità diverse da quelle per le quali è stato concesso;
- e) accertamento di dichiarazioni non veritiere rilevanti ai fini della concessione o del mantenimento del contributo, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente;
- f) mancata presentazione della rendicontazione finale, qualora tale inadempimento impedisca la verifica della regolare realizzazione dell'intervento e delle spese sostenute;
- g) ogni altra violazione degli obblighi previsti dal presente Bando o dalla convenzione che determini il venir meno dei presupposti essenziali per il mantenimento del contributo.

3. Revoca parziale e rideterminazione del contributo

Qualora l'intervento sia stato realizzato solo parzialmente o siano accertate spese non ammissibili, il Comune procede alla rideterminazione del contributo in relazione alle opere effettivamente realizzate e alle spese effettivamente sostenute, documentate e riconosciute ammissibili, purché la parte di intervento realizzata:

- a) sia autonomamente funzionale e coerente con le finalità del finanziamento;
- b) mantenga i requisiti di ammissibilità previsti dal presente Bando;
- c) sia riconducibile alle opere ammesse a finanziamento.

Qualora tali condizioni non ricorrano, si procede alla revoca totale del contributo.

4. Recupero delle somme

In caso di revoca totale o parziale, il Comune provvede al recupero delle somme eventualmente già erogate e non spettanti, maggiorate degli interessi nella misura prevista dalla normativa vigente.

5. Escussione della fideiussione

Qualora sia stato erogato l'acconto di cui all'art. 20, comma 4, lett. a), e il beneficiario non

provveda alla restituzione delle somme dovute nei termini assegnati dal Comune, si procede all'escussione della fideiussione secondo le condizioni previste dalla convenzione.

6. Procedimento di revoca

La revoca totale o parziale è disposta dal Comune, previa contestazione al beneficiario delle cause che possono darvi luogo e valutazione delle eventuali osservazioni presentate, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni sul procedimento amministrativo.

Art. 25 **Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Bando si applicano le disposizioni dell'ordinamento vigenti in materia.

Costituiscono parte integrante del presente Bando gli Allegati:

- 1 – Domanda di contributo e dichiarazioni del richiedente;
- 2 – Scheda di valutazione dell'intervento;
- 3 – Scheda tecnica sintetica dell'intervento;
- 4 – Dichiarazione del Responsabile del procedimento;
- 5 – Schema di Programma comunale.

Il presente Bando e i relativi allegati sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione, nella sezione dedicata ai Bandi.

Il responsabile del procedimento regionale è il dott. ing. Anna Milena Marcialis e le comunicazioni sono inviate all'indirizzo PEC

eell.urb.politicheurbane@pec.regione.sardegna.it.

I dati personali sono trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 per le sole finalità del presente Bando; i Comuni forniscono ai beneficiari finali l'informativa per i trattamenti di propria competenza.